

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 642 /Reg. del D.G.

Bassano del Grappa, 07/06/2018

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 189 del 30/12/2015

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott. FRANCESCO FAVRETTI

DIRETTORE SANITARIO

dr. BORTOLO SIMONI

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. ALESSANDRO PIGATTO

OGGETTO: UOC Affari Generali - Cessione quota di partecipazione nella società Pasubio Tecnologia s.r.l. a favore del Consorzio Polizia Locale Valle Agno.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giorgio Roberti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Dirigente, Direttore f.f. dell'UOC Affari Generali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to per il Dirigente Marcello Mezzasalma

Il Dirigente proponente riferisce quanto di seguito.

L'ex Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino, ora Azienda ULSS 7 Pedemontana, a seguito di deliberazione del Direttore Generale n. 336 del 19.4.2011, aveva assunto una partecipazione nella società Pasubio Tecnologia s.r.l. di Schio (VI), società a esclusivo capitale pubblico, per una quota dello 0,970805%, pari ad Euro 414,00, oltre a sovrapprezzo azioni corrisposto in fase di acquisizione nel 2012, pari ad Euro 2.885,04, per un totale di Euro 3.299,04.

Pasubio Tecnologia s.r.l. ha per oggetto la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti e la produzione di beni e servizi di supporto alla funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology (vedasi deliberazione ULSS n. 7 Pedemontana n. 688 di reg. del 21.06.2017 di recepimento del nuovo statuto della società).

A seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 24 del 08.08.2014 "*Norme in materia di società partecipate da enti regionali*", gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dovevano comunicare l'elenco di tutte le partecipazioni societarie, con una motivata proposta di mantenimento di quelle ritenute strategiche al fine dell'autorizzazione al loro mantenimento, fra cui la partecipazione in Pasubio Tecnologia s.r.l.

L'art. 3 comma 3 della L.R. 24/2014 espressamente statuiva che "*A partire dal sessantunesimo giorno dalla ricezione della proposta, tutte le partecipazioni, fatta eccezione per quelle espressamente confermate, sono dismesse senza indugio.*"

Non avendo ricevuto nei termini da parte della Giunta Regionale espresso riscontro di mantenimento, si è proceduto, mediante adozione della deliberazione del Commissario dell'ex ULSS n. 4 n. 63 di reg. del 11.02.2016, all'avvio delle procedure a evidenza pubblica per la cessione della quota di partecipazione, previo mantenimento della garanzia del diritto di acquisto da parte dei soci di Pasubio Tecnologia s.r.l., anche su invito dell'Area Sanità e Sociale regionale con nota prot. ex ULSS n. 4 n. 48996/2015.

A seguito del non interesse da parte dei soci della società di acquisire la quota di partecipazione dell'ex ULSS n. 4 e della mancata risposta all'avviso pubblico da parte di altri potenziali acquirenti pubblici, con nota prot n. 69502 dell'8.8.2017 questa Azienda ha formalizzato al Consorzio Polizia Locale Valle Agno, che aveva manifestato interesse ad entrare nella compagine sociale di Pasubio Tecnologia s.r.l., la proposta di trasferimento delle quote detenute.

Il Consorzio ha risposto positivamente con nota ns. prot. n. 79995 del 14.9.2017, confermando l'interesse all'acquisizione delle quote detenute dall'ULSS 7 Pedemontana.

Con deliberazione n. 1132 del 27.09.2017 avente ad oggetto "*Servizio Affari Generali e Legali. Revisione straordinaria delle partecipazioni. Art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*", l'Azienda, in sede di ricognizione straordinaria delle partecipazioni, prevista dal D. Lgs. n. 175/2016, ha preso atto che la partecipazione suddetta era ancora in proprio carico ed ha stabilito che la quota debba essere alienata, dando seguito alle procedure già avviate a seguito dell'entrata in vigore della L. R. 08.08.2014, n. 24, e della deliberazione del Commissario dell'ex ULSS n. 4 n. 63 di reg. citata.

Con nota al prot. n. 46795 del 22.5.2018 il Consorzio Polizia Locale Valle Agno, con sede in Valdagno (VI), Corso Italia n. 63/D, C.F. 94012290246, ha trasmesso la deliberazione dell'Assemblea

dei Sindaci n. 8 del 4.5.2018, avente ad oggetto “*Acquisizione di quota societaria della società Pasubio Tecnologia srl dall’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana*”. Con detto provvedimento il Consorzio, dando atto dell’espletamento delle procedure di legge, approva l’acquisizione della quota societaria pari allo 0,9700805% del capitale sociale di Pasubio Tecnologia s.r.l. detenuta dall’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, corrispondendo alla citata Azienda la somma complessiva di Euro 3.299,04 (Euro 414,00 oltre al sovrapprezzo azioni di euro 2.885,04). La deliberazione approva altresì la bozza di contratto di cessione di quote.

Per tutto quanto sopra esposto, il Dirigente propone, preso atto della deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci del Consorzio Polizia Locale Valle Agno n. 8 del 4.5.2018, di approvare la cessione al suddetto Consorzio della partecipazione nella società Pasubio Tecnologia s.r.l., pari alla quota dello 0,970805%, di introitare la somma complessiva di Euro 3.299,04 (Euro 414,00 oltre al sovrapprezzo azioni di Euro 2.885,04) e di approvare il testo del relativo contratto.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Visto l’art. 32 della L.R. 9/9/99 n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle Aziende Sanitarie;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di prendere atto della deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci del Consorzio Polizia Locale Valle Agno n. 8 del 4.5.2018, agli atti, avente ad oggetto “*Acquisizione di quota societaria della società Pasubio Tecnologia srl dall’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana*”;
2. di approvare la cessione al Consorzio Polizia Locale Valle Agno, con sede in Valdagno (VI), Corso Italia n. 63/D, C.F. 94012290246, della quota dello 0,970805% di partecipazione nella società Pasubio Tecnologia s.r.l.;
3. di approvare il testo del contratto di cessione di quote di s.r.l. da sottoscrivere fra Consorzio Polizia Locale Valle Agno e l’Azienda, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;
4. di introitare la somma complessiva di Euro 3.299,04 sul Bilancio 2018, al conto n. AAA713000 “Partecipazioni in altre imprese”;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27/1/2010.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo del sito istituzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana per dieci giorni consecutivi da oggi e contestualmente trasmessa al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5°, L.R. 14/9/94 n. 56).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27/1/2010.

Bassano del Grappa, li 08/06/2018

f.to *IL RESPONSABILE*
U.O.C. AFFARI GENERALI
O FUNZIONARIO DELEGATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.



DELIBERAZIONE del ***DIRETTORE GENERALE***

N. 642 del 07/06/2018

Contratto di cessione di quote di s.r.l.

Con la presente scrittura privata, tra:

- Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, con sede in Bassano del Grappa (VI), codice fiscale 00913430245, rappresentata dal dott. Giorgio Roberti, nato a Oderzo (TV) il 01/09/1956, residente a Carbonera (TV), vicolo Giuseppe Moro, n. 12 int.7, codice fiscale RBR GRG 56P01 F999L;

e

- Consorzio di Polizia Locale “Valle Agno”, con sede in Valdagno (VI), codice fiscale 94012290246, rappresentata dall’avv. Francesco Lanaro, nato a Valdagno il 14/01/1981, residente a Cornedo Vicentino, via IV Novembre, n. 40/B, codice fiscale LNRFNC81A14L551I;

Premesso che:

A) l’ex Azienda ULSS n. 4 “Alto Vicentino”, ora Azienda ULSS n. 7 Pedemontana a seguito di fusione per incorporazione con l’ex Azienda ULSS n. 3 “Bassano del Grappa” per effetto della L.R. n. 19 del 25.10.2016, di seguito indicato come *cedente*, è titolare della quota di partecipazione della PASUBIO TECNOLOGIA S.r.l., iscritta al registro delle imprese di Vicenza con il n. REA VI-228735, codice fiscale 02373540240, capitale sociale pari a euro 42.645,00 (Quarantaduemilaseicentoquarantacinque/00) interamente versato del valore nominale di euro 414,00 (Quattrocen-toquattordici/00) pari a 0,97% del capitale sociale;

B) lo Statuto della PASUBIO TECNOLOGIA S.r.l. prevede al art.6 punto 3 che le quote sono trasferibili solamente tra i soci o altri soggetti interamente a capitale pubblico;

C) tutti i soci della PASUBIO TECNOLOGIA S.r.l. hanno manifestato il loro assenso e/o rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione loro spettante, giusto quanto pre-

visto nell'art. 6 punti 3 e 4 dello Statuto della medesima PASUBIO TECNOLOGIA

S.r.l.;

D) sulle quote di partecipazione che il cedente intende trasferire non grava alcun diritto di pegno costituito a favore di terzi e che le medesime non sono state colpite da sequestro né sono sottoposte a vincoli di sorta;

E) il cessionario ha manifestato l'intenzione di rendersi acquirente della partecipazione di PASUBIO TECNOLOGIA S.r.l. di cui il cedente è titolare;

Tutto ciò premesso

Le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si hanno per qui integralmente riportate e trascritte.

ART. 2

Ai sensi dell'art. 2470 c.c. e dell'art. 36, comma 1-bis, della L. n. 133/2008, il cedente Azienda ULSS n.7 Pedemontana trasferisce e vende al cessionario Consorzio di Polizia Locale "Valle Agno" che accetta ed acquista il diritto di proprietà pieno ed esclusivo dell'intera quota di partecipazione del valore nominale pari ad euro 414 e pari al 0.970805% del capitale della PASUBIO TECNOLOGIA S.r.l., sede legale in Schio (VI), codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Vicenza n. 02373540240

ART. 3

Il corrispettivo della vendita di cui al precedente art. 2. è fissato in euro 3.299,04 (Tremiladuecentonovantanove/04) che verrà corrisposto, senza interessi, secondo le modalità pattuite da cedente e cessionario.

ART. 4

Il cedente dichiara e garantisce che la quota sociale con il presente atto ceduta è di propria piena ed esclusiva proprietà, libera da pesi, sequestri, pignoramenti e gravami di qualunque natura o sorta, che ne possa diminuire la titolarità, la disponibilità ed il valore.

ART. 5

Il cedente e il cessionario si impegnano a chiedere l'iscrizione del trasferimento della partecipazione societaria di cui all'art. 2 del presente atto di cessione della PASUBIO TECNOLOGIA S.r.l. nell'elenco soci tenuto presso il Registro delle Imprese a cura degli amministratori della medesima società.

ART. 6

Io dott. Ferruccio Talin mi impegno a trasmettere e depositare il presente atto, sottoscritto digitalmente dalle parti e assoggettato a marcatura temporale, per l'iscrizione nel registro delle imprese secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 36, comma 1-bis, della L. n. 133/2008 e a rilasciare copia del titolo e ricevuta dell'avvenuto deposito al cedente e al cessionario.

ART. 7

Tutte le spese dell'atto, compresi i costi di registrazione, sono a carico del cessionario.